

STATUTO

PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FURNARI ME VIA CORSO
PALERMO 6/B

Numero REA: ME - 235018

Codice fiscale: 03410100832

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 17779 DI RACCOLTA

STATUTO

"PANGEA Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita una Società Cooperativa sociale di tipo "A" e "B" che adotta le norme della società a responsabilità limitata, denominata "PANGEA Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2 La Cooperativa ha sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

La cooperativa potrà istituire, con delibera degli organi competenti, sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze e sedi operative in altre località in Italia o all'estero, che utilizzeranno lo stesso nome "PANGEA Società Cooperativa Sociale" seguito dall'indicazione della località della sede.

1.3 La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2066, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

3.1 La Cooperativa è apolitica, senza discriminazione di razze e religione e tutela le pari opportunità tra uomo e donna ed i diritti inviolabili della persona.

3.2 La Cooperativa non ha fini di lucro, essa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) Lo svolgimento delle attività di impresa, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lettera b), e 4 della legge n. 381/1991.

3.3 La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e/o di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

3.4 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.5 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

3.6 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.7 La cooperativa, costituitasi e promossa da un gruppo di soci provenienti dalla esperienza del volontariato di ispirazione cristiana, intende perseguire un orientamento imprenditoriale capace di coniugare i principi ed i valori etici con la necessità di promuovere, organizzare e gestire interventi e servizi che favoriscano l'accesso ai diritti di cittadinanza di tutte le persone e lo sviluppo della comunità

locale, nonché teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali e allo sviluppo delle esperienze consortili.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

4.1 La cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini, servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.

4.2 La Cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, e sulla base delle proprie disponibilità organizzative, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

1) Per quanto riguarda il punto A:

- realizzare e/o attivare strutture quali ambulatori, guardie mediche, cliniche e servizi di primo soccorso;
- proporre progetti innovativi di assistenza domiciliare integrata per l'autonomia e la cura delle persone con disabilità, nonché servizi di assistenza domiciliare per persone bisognose e/o anziane che vivono in stato di disagio psichico o fisico, economico, sociale e familiare, al fine di favorire la permanenza in ambito domestico di tali soggetti;
- promuovere, attivare e gestire, anche con strumenti tecnologici avanzati, in conto proprio e/o in conto terzi strutture, attività e servizi in favore di persone diversamente abili, anziani, immigrati e soggetti svantaggiati, attraverso laboratori creativi, strutture educative, formative, sportive, ludico -motorie, centri di incontro e socializzazione, centri di riabilitazione, centri diurni, residenziali e semiresidenziali, residenze sanitarie assistite, case famiglia, comunità alloggio, comunità terapeutiche e riabilitative per soggetti tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, portatori di handicap, minori a rischio. Servizi di accoglienza temporanea e permanente per immigrati irregolari e regolari di qualsiasi fascia d'età.
- svolgere servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere, anche in occasione di calamità e nelle situazioni di emergenza sia nazionali che internazionali;
- istituire e gestire l'assunzione, in conto proprio e/o in convenzione, la gestione e l'organizzazione di trasporto infermi e/o disabili, trasporto dializzati, trasporto di persone o cose, anche presso strutture di accoglienza, riabilitazione, centri sociali, scuole, ospedali;
- realizzare assistenza socio-sanitaria ai diversi soggetti nelle varie forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione sia in apposite strutture, come case di riposo per anziani e portatori di handicap, sia nelle fasi di recupero dopo la dimissione dalle stesse;
- gestire l'organizzazione di colonie, gite, fiere, tavole rotonde, studi, ricerche e pubblicazioni;
- provvedere all'inserimento nelle istituzioni educative e scolastiche, ed all'individuazione nell'ambito dei servizi pubblici e privati di attività lavorative accessibili per i soggetti svantaggiati;
- promuovere azioni, sia dirette che indirette, di prevenzione e tendenti a rimuovere le cause dell'emarginazione sociale;
- attivare progetti e laboratori ludico-didattici, creativo-manipolativi, socio-educativi, espressivo - emozionali, per minori ed adolescenti a rischio di de-

vianza, diversamente abili, adulti e anziani svantaggiati in ragione di condizioni

fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, inoccupati, ex-tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-detenuiti, e/o detenuti ammessi alle misure alternative in carcere, ragazze madri e/o straniere in disagio economico;

- creazione di strutture riabilitative e di uno sportello d'ascolto e di assistenza psico-socio-pedagogico, rivolto a: a) donne maltrattate o vittima di violenza e ragazze madri in stato di difficoltà emotivo - relazionale o con problemi nutrizionali; b) soggetti affetti da dipendenze; c) tutti coloro che vivono condizioni di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare; d) soggetti con disturbi alimentari e del comportamento in genere;

- promuovere attività di assistenza all'infanzia contro forme di violenza ed abbandono;

-consulenza e/o convenzionamento, se necessario, di singoli specialisti o di organizzazioni pubbliche e/o private;

- attivare corsi di formazione professionali per l'acquisizione di nuove competenze e capacità quali:

1) corsi di alfabetizzazione informatica e di recupero delle tradizioni artigianali rivolti a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

2) corsi di formazione e qualificazione ed aggiornamento, anche in collaborazione o per conto di Enti Pubblici e/o Privati avvalendosi di eventuali agevolazioni ed incentivi degli Enti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei in materia di formazione;

- attivare corsi di formazione professionale per la salvaguardia delle vite umane per l'acquisizione di nuove competenze quali: corsi di soccorso, OSA, OSS, BLS-D e brevetti di assistente bagnante e simili;

- gestire in forma diretta strutture sociali di ospitalità ed accoglienza (circoli, mense e strutture di tipo ricettivo ecc.);

- promuovere, realizzare e gestire, in conto proprio e/o in conto terzi, servizi, strutture e/o impianti acquatici dedicati allo sport e alla riabilitazione;

- la promozione, diffusione, organizzazione, coordinamento, sperimentazione delle attività anche sportive dilettantistiche tra normodotati, disabili psichici, fisici e sensoriali a fini abilitativi, educativi, riabilitativi, ricreativi, didattico culturali ed anche agonistici per l'inserimento sociale;

- svolgere servizi di assistenza, vigilanza, soccorso e salvataggio con mezzi nautici e terrestri;

-conservazione e la tutela del patrimonio ambientale, salvaguardandolo da qualsiasi tipo di danneggiamento;

- coordinare ed unificare le singole iniziative dei professionisti che svolgono attività nei settori del controllo, della sorveglianza e dell'analisi delle acque.

Sono, inoltre, compresi tutti servizi previsti dalla Legge Nazionale 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Per quanto riguarda il punto B, la cooperativa potrà svolgere attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:

- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;

- produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;

- conduzione di agenzie pubblicitarie;

- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi in-

ternet;

- servizi informatici;
- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;
- consegne e ritiri a domicilio;
- gestione circoli sociali e ricreativi;
- gestione di hotel, ristoranti, bar e attività di catering;
- gestione arenili;
- commercio di prodotti alimentari e non;
- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autorimesse;
- gestione eventi musicali;
- attività di manutenzione del verde;
- attività di onoranze funebri;
- istituire centri di raccolta, anche differenziata, riciclo e commercializzazione di materiali di recupero;
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole, di allevamento o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse;
- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi.

4.3 La Cooperativa intende promuovere o collaborare con associazioni di promozione sociale, fondazioni, società, enti ed istituti pubblici e privati, il cui scopo sociale sia compatibile con le finalità perseguite dalla stessa. Si propone, altresì, di organizzare campagne di fund raising a favore di altre onlus o a sostegno della Cooperativa, per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e potrà promuovere, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi e mercatini di beneficenza.

Stipula convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi mediante convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Organi dello Stato, Enti Locali, Unità Sanitarie Locali, Ospedali, Cliniche e privati cittadini. Promuove e fornisce assistenza medica generica, specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare ed attività sociali rivolte ai cittadini bisognosi.

La Cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese: le compra-vendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre garanzie equivalenti.

E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci Cooperatori Ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono essere ammessi come soci le persone fisiche di ambo i sessi che

abbiano compiuto il 18° anno di età, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i lavoratori che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) i lavoratori che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- d) le persone che prestano la loro attività gratuitamente, elusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 (soci volontari);
- e) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 10, legge n. 381/1991.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 Possono essere ammesse come soci, inoltre, le persone giuridiche, pubbliche o private, associazioni ed enti comunque costituiti, che possano concretamente contribuire al finanziamento ed allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.6. In nessun caso potranno essere ammessi coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, siano in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Per essere ammesso come socio bisogna presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2 Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

6.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti

previsti dal precedente art. 5.

6.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

6.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore nominale di euro 100,00 (Euro Cento/00).

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

7.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

7.4 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

7.5 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 5. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

7.6 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 8 (Obblighi del socio)

8.1 Considerati gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

8.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione

della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

8.3 I soci cooperatori inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

8.4 È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 (Diritti dei soci)

9.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

9.2 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

9.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

10.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

11.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comuni-

cazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente

statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

11.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

12.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- j) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- k) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

12.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al

Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del

rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

12.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

13.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Tribunale.

13.2 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 38.3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

15.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

15.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale

lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. II valore delle quote

per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere c), d), e), j), k), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

16.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 17 (Requisiti)

17.1 Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Art. 18 (Domanda di ammissione)

18.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a Euro 100,00 (Euro Cento/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

18.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

18.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 19 (Obblighi)

19.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

19.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di

almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima

nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

19.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI FINANZIATORI

Art. 20 (Norme applicabili)

20.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c.

20.2 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- 3) da contributi e/o Convenzioni di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- 4) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

21.2 La Cooperativa ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 22 (Bilancio e Rendiconto)

22.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

22.2. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui

all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

23.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

23.2 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

23.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII - ORGANI DELLA COOPERATIVA

Art. 24 (Gli Organi)

24.1 Sono organi della Cooperativa:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Collegio dei Sindaci, se nominato.

Tutte le cariche sociali possono essere assunte ed assolte a titolo gratuito.

Art. 25 (Assemblea dei soci)

25.1 È composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

25.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente ed hanno diritto a parteciparvi, con diritto di voto, i soci in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

25.3 Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

25.4 L'Assemblea si radunerà almeno due volte l'anno. La convocazione avviene

mediante avviso affisso presso la sede sociale, a mezzo posta ordinaria, o e-mail ai singoli soci, o qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova della ricezione dell'avviso. L'avviso di comunicazione viene dato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea con indicazione di data, luogo e ora in cui si terrà la stessa, sia in prima che seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

25.5 Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega per iscritto. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

25.6 Le votazioni dell'Associazione avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Ciascun associato a diritto ad un voto.

25.7 Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:

- Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e destinazione utili;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina eventuale dei membri del Collegio dei Sindaci;
- Approvazione e modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- Ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre;
- Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

25.8 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o da un componente dell'Assemblea) appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

26.1 È formato da tre componenti. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che rivestono automaticamente anche la carica rispettivamente di Presidente e Vice Presidente della Cooperativa.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario.

26.4 Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, questi verranno sostituiti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Cooperativa, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede, inoltre, alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

26.6 Il Consiglio di Amministrazione potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività della Cooperativa, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

26.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi

membri.

26.8 E' convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o e-mail, o qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova della ricezione dell'avviso. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

26.9 Le proposte dei soci devono essere necessariamente comunicate all'Organo Amministrativo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 27 (Presidente e Vice Presidente)

27.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

27.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto il Consiglio stesso e cessa per scadenza del mandato e/o dimissioni volontarie.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente e, in caso di suo impedimento per qualsiasi causa il Vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza legale della "PANGEA Società Cooperativa Sociale".

27.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

27.3 Il Presidente, il Vice Presidente, o soltanto uno dei due, può decadere per dimissioni volontarie o per revoca unanime del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà rinominare un nuovo Presidente o Vice Presidente, scelto tra i Soci Fondatori o, per mancanza di candidati, tra i Soci Ordinari.

Art. 28 (Organo di controllo)

28.1 Se richiesto, il controllo contabile della società cooperativa può essere esercitato da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali, o da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 codice civile.

28.3 Il corrispettivo del Sindaco Unico o del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

28.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

28.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

28.6 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 c.c..

TITOLO VIII - SCIoglimento

Art. 29 (Scioglimento anticipato)

29.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

30.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 37.3, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 (Regolamenti)

31.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

32.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

32.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 33 (Rinvio)

33.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

F.TO LO RE DE LUCA MARIA TERESA - PINO CARMELA - ZUMBO CARLO MARIA VIRGILIO - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 7 marzo 2005 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese

Barcellona Pozzo lì 20 aprile 2016

F.TO ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)